



COMUNE DI FORMIGARA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 22 del 27/12/2025
CODICE ENTE 10747 9

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:30, presso il Municipio comunale.

Previo l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>VAILATI WILLIAM MARIO</u>	X	
2	<u>CATTANEO ANGELO</u>	X	
3	<u>FERRI VALERIA</u>	X	
4	<u>COGGI MANUELA</u>	X	
5	<u>PARMESANI PAOLO</u>	X	
6	<u>SEVERGNINI MATTEO MARIA</u>	X	
7	<u>MALFASI LUIGI</u>	X	
8	<u>ZOPPI GIUSEPPINA GIACOMINA</u>	X	
9	<u>TORNAGHI NORBERTO</u>	X	
10	<u>DE VECCHI LUCA</u>	X	
11	<u>MAZZOLARI FULVIA</u>	X	

Presenti:11

Assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angelina Marano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dr. William Mario Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, commi 738 della legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art.1, comma 780 della legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 è attualmente fissato al 31/12/2025;

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";
- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Vista la deliberazione del consiglio comunale n.29 del 28/12/2024 con la quale si è ritenuto opportuno procedere alla conferma per l'annualità 2025;

Visto infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L.n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2024;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti (consiglieri Tornaghi, De Vecchi e Mazzolari), nessun voto contrario, espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti (scomputati i 3 Consiglieri astenuti);

D E L I B E R A

1. di confermare, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55 %
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. C) n. 6) della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria D/10)	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10)	1,01 %
Terreni agricoli	1,03 %
Aree fabbricabili	1,01 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01 %

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
3. di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023,

per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

di dare atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar della Regione Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, espressi per alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 4° Comma D.Lgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.)

Formigara, lì 17/12/2025

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Rossi Rag. Mara

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. – Art. 9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009
convertito con L. 102/2009)

Formigara, lì 17/12/2025

Il Responsabile del
Settore Finanziario
Rossi Rag. Mara

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
dr. William Mario Vailati

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelina Marano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: ed ivi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelina Marano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____ .

[] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formigara
Li, 27/12/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angelina Marano
